



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 03/04/2023 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:

BUONANNO TOMMASO, Presidente
PIROLA ANDREA FRANCESCO, Relatore
DAMBRUOSO STEFANO, Giudice

in data 03/04/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 379/2022 depositato il 30/09/2022

proposto da

Gruppo Cartorama Srl - 06402630963

Difeso da

Alberto Corti - CRTLRT67E13C933Q

Rappresentato da Roberta Ferretti - FRRRRT73L56C933D

ed elettivamente domiciliato presso alberto.corti@legalmail.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Como

elettivamente domiciliato presso dp.como@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K06BP00668/2022 IVA-ALTRO 2016

proposto da

Gruppo Cartorama Srl - 06402630963

Difeso da

Alberto Corti - CRTLRT67E13C933Q

Rappresentato da Roberta Ferretti - FRRRRT73L56C933D

ed elettivamente domiciliato presso alberto.corti@legalmail.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Como

elettivamente domiciliato presso dp.como@pce.agenziaentrate.it

terzi chiamati in causa

Banca Di Credito Cooperativo Brianza E Laghi Terzo Garante - 00318030137

elettivamente domiciliato presso 08329.bcc@actaliscertymail.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- ATTO ESCUSSIONE n. GARANZIA BANCARIA IVA-ALTRO 2016

- sul ricorso n. 380/2022 depositato il 30/09/2022

proposto da

Gruppo Cartorama Srl - 06402630963

Difeso da

Alberto Corti - CRTLRT67E13C933Q

Rappresentato da Roberta Ferretti - FRRRRT73L56C933D

ed elettivamente domiciliato presso alberto.corti@legalmail.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Como

elettivamente domiciliato presso dp.como@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K06BP00669/2022 IVA-ALTRO 2017

proposto da

Gruppo Cartorama Srl - 06402630963

Difeso da

Alberto Corti - CRTLRT67E13C933Q

Rappresentato da Roberta Ferretti - FRRRRT73L56C933D

ed elettivamente domiciliato presso alberto.corti@legalmail.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Como

elettivamente domiciliato presso dp.como@pce.agenziaentrate.it

terzi chiamati in causa

Banca Di Credito Cooperativo Brianza E Laghi Terzo Garante - 00318030137

elettivamente domiciliato presso 08329.bcc@actaliscertymail.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- ATTO ESCUSSIONE n. GARANZIA BANCARIA IVA-ALTRO 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: come da verbale d'udienza

Resistente/Appellato: come da verbale d'udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Fallimento Gruppo Cartorama srl con due separati ricorsi, ora riuniti, impugna gli avvisi di accertamento con i quali è stata ripresa a tassazione l'Iva non corrisposta per gli anni di imposta 2016 e 2017, in seguito al parziale disconoscimento dei crediti di imposta in difetto dell'accertamento dei relativi presupposti, in ragione della mancata consegna entro il termine indicato, dei documenti richiesti con il questionario inviato il 26.7.2022, entro il termine di 15 giorni al questionario inviato in data 26.7.2022.

Il fallimento, altresì, impugna l'atto di escussione della garanzia prestata dalla Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi a tutela della restituzione della somma corrisposta dall'Ufficio a titolo di rimborso dell'Iva. In relazione agli atti impugnati, il ricorrente, premessa l'ammissibilità dell'impugnazione dell'atto di escussione della garanzia bancaria, ancorchè diretto nei confronti di un soggetto terzo, in quanto atto sostanzialmente tributario per le possibili conseguenze derivanti in caso di inadempimento dello stesso, quali il fermo amministrativo, incidenti sulla sfera giuridica del soggetto parte del rapporto tributario, deduce i seguenti motivi: i) la violazione del diritto al contraddittorio, in quanto gli avvisi di accertamento sono stati emessi

quando non era ancora decorso il termine di 15 giorni per rispondere al questionario, che, in ragione della sospensione feriale dei termini, scadeva il 10.9.2022, posto che la esclusione della sospensione dei termini prevista dall'art. 37, comma 11 bis, del d.l. n. 223/2006 è posta nell'esclusivo interesse del contribuente e non è invocabile dall'Ufficio, e, comunque, stante l'insufficienza del suddetto termine, in relazione al numero ingente di documenti da produrre; ii) il difetto di motivazione degli atti impugnati con riferimento al fondato pericolo per l'esito della riscossione che avrebbe giustificato l'affidamento straordinario del carico; iii) l'illegittimità degli stessi in quanto accertano un minor credito di Iva e non un maggior debito di imposta, con conseguenza insussistenza dell'imposta dovuta stante l'inesistenza del debito; iv) l'illegittima irrogazione delle sanzioni perché non limitate al credito di imposta effettivamente utilizzato; v) l'illegittima escussione della garanzia bancaria per l'anno 2016 per violazione dell'art. 1941 c.c. in quanto in quell'anno il fallimento non vantava crediti Iva ma era a debito; vi) produce infine la documentazione richiesta con il questionario insistendo per il riconoscimento della sussistenza dei presupposti per l'emissione delle note di credito.

2. Agenzia Entrate si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso.

3. Il ricorrente ha presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi sono infondati.

1.1 Preliminarmente, deve rilevarsi l'inammissibilità dei ricorsi per quanto concerne l'impugnazione dell'escussione della garanzia bancaria.

Infatti, l'escussione della garanzia bancaria non è un atto impugnabile in quanto non ha per oggetto una pretesa tributaria.

Inoltre, neppure sussiste la legittimazione attiva del ricorrente ad impugnarlo in quanto terzo rispetto al rapporto intercorrente fra la banca e l'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, consegue l'inammissibilità del quinto motivo dei ricorsi.

1.2 Il primo motivo è infondato.

L'art. 37, comma 11 bis, del d.l.n.223/2006 prevede espressamente che: *“ la sospensione non si applichi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborsi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”*. Nel caso specifico la documentazione richiesta al fallimento era funzionale proprio alla verifica della sussistenza del diritto ad ottenere il rimborso dell'Iva. Quindi, nel caso di specie non operava la sospensione del termine prevista dalla norma. Né si può interpretare la stessa ritenendo che le cause di esclusioni operino solo a favore del contribuente e non dell'Ufficio, in quanto tale interpretazione è contraria al testo della norma ed è sprovvista di qualsiasi riscontro letterale. Neppure il ricorrente può dolersi della brevità del termine concesso, posto che non ha neppure contattato l'Ufficio per ottenere una proroga dello stesso.

1.3 Il secondo motivo è infondato.

Gli avvisi di accertamento contengono una puntuale motivazione in merito al fatto che l'affidamento straordinario del carico è giustificato dal fallimento della Cartorama srl.

1.4 Il terzo motivo è infondato.

Il disconoscimento parziale del credito Iva ha comportato, per entrambi gli anni di imposta, una maggiore Iva dovuta e, dunque, un minor credito di Iva che è stato rimborsato in eccesso, con conseguente maggiore imposta da corrispondere.

1.5 Il quarto motivo è infondato.

La censura riguarda nello specifico la sanzione applicata ai sensi dell'art. ex art. 5, comma 4, D.Lgs. 471/97, che prevede: "Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato." Infatti, il ricorrente lamenta che le stesse non sono state limitate al credito effettivamente utilizzato. Tuttavia, il credito ha utilizzato il credito rettificato dall'Ufficio nel momento in cui ne ha chiesto il rimborso. In proposito, l'imposta ripresa a tassazione è inferiore all'importo di credito effettivamente rimborsato.

Infine, è inammissibile la doglianza relativa alla asserita compensazione del credito Iva del Fallimento con crediti dell'Agenzia maturati prima della dichiarazione di fallimento con conseguente illegittimità degli avvisi di accertamento -pag.5-6 memorie-, in quanto costituisce un motivo nuovo inammissibile. Parimenti inammissibile in quanto motivo nuovo la doglianza relativa all'errato conteggio degli interessi contenuta a pag.7 della memoria del ricorrente.

1.6 Il sesto motivo è infondato.

E' inammissibile in questa sede la produzione della documentazione richiesta con il questionario e non prodotta in risposta dello stesso ai sensi dell'art. 32, quarto comma, Dpr n. 600/73.

2. Conseguo il rigetto dei ricorsi.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna il fallimento ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida complessivamente, in via equitativa, in €.6.000,00.

Così deciso in Como il 3.4.2023

Il Giudice estensore

dott. Andrea Francesco Pirola

Il Presidente

dott. Tommaso Buonanno